Alternanza scuola-lavoro: formazione sicurezza

In base a quanto stabilito all'art.2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, gli studenti che intraprendono un percorso di Alternanza scuola-lavoro sono **equiparati allo status di lavoratori** e, di conseguenza, soggetti ai loro stessi adempimenti sulla **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**.

Per questo motivo gli studenti sono obbligati a frequentare un **corso di formazione generale sulla sicurezza** e, per semplificare i processi, il MIUR (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) e l'INAIL hanno realizzato un percorso formativo ad hoc per l'Alternanza scuola-lavoro.

Composto da 7 moduli, con test e giochi interattivi, "Studiare il lavoro" è un **corso in modalità e-learning** totalmente gratuito e accessibile dalla piattaforma del sito dell'Alternanza.

Il superamento del test di valutazione finale permetterà a ogni studente di ricevere un credito formativo permanente, valido per sempre e in qualsiasi ambito lavorativo.

Alternanza scuola-lavoro: formazione specifica

Se da un lato il percorso ideato da MIUR e INAIL riguarda la formazione generale, dall'altro è pur vero che in alcuni casi sono necessari **corsi di formazione specifici**, a seconda dell'attività della struttura ospitante.

La durata di tali percorsi formativi può variare a seconda del settore di riferimento e del profilo di rischio: ecco perché è **compito dell'azienda che ospita** lo studente in Alternanza scuola-lavoro occuparsi della sua formazione specifica.

In alternativa, qualora l'attività ospitante non fosse in grado di garantire tale formazione, può delegarla alla scuola di riferimento, sulla base della **valutazione dei rischi** cui è soggetto lo studente in relazione a:

- compiti che dovrà svolgere
- attrezzature e macchine da utilizzare
- dispositivi di protezione individuale
- tempi di esposizione previsti

Le varie disposizioni in materia andranno stabilite al momento della definizione della Convenzione tra scuola e azienda.

Alternanza scuola-lavoro: visita medica

Allo stesso modo di quanto previsto per i **corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro**, nell'Alternanza scuola-lavoro vanno rispettati anche gli adempimenti che riguardano la **sorveglianza sanitaria**.

In base a quanto presente nella Guida operativa fornita dal MIUR, è necessario prevedere specifici accordi per svolgere delle visite mediche preventive, effettuate dal medico competente dell'istituzione scolastica o dall'ASL locale.

La **visita medica** deve:

- avere validità per tutta la durata del percorso;
- permettere agli studenti di svolgere le attività in diverse strutture ospitanti (appartenenti alla stessa tipologia di rischio).

Anche in questo caso, in presenza di rischi specifici legati al settore di riferimento, è la struttura ospitante a dover accertare l'assenza di controindicazioni per gli studenti (prima che questi inizino l'attività).

La <u>sorveglianza sanitaria</u> può essere assicurata dalla scuola grazie a convenzioni:

- con le ASL locali;
- con altre strutture sanitarie pubbliche che abbiano personale abilitato a svolgere le f